



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

“Folgòre da San Gimignano”

Via Delfo Giachi n. 1 53037 S. Gimignano - Tel. 0577/940322-906719 Fax 0577/940322

E-mail: siic806004@istruzione.it Posta certificata: siic806004@pec.istruzione.it

Sito Web: www.comprensivosangimignano.edu.it

Al sito WEB

<https://www.comprensivosangimignano.edu.it>

All'U.S.R. Toscana - Ufficio XII°

Ambito Territoriale della Provincia di Siena

usp.si@istruzione.it

All'U.S.R. Toscana di Firenze

direzione-toscana@istruzione.it

INTERPELLO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (30/06/2025) – DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA.

VISTA l'O.M. 88/2024 ed in particolare l'art. 13 c. 23;

CONSIDERATO che per la classe di concorso ADEE – SOSTEGNO risultano esaurite le graduatorie dello scrivente Istituto e degli Istituti vicini;

VISTO la Determina Dirigenziale prot. n. 6830 del 28/11/2024;

EMANA

il presente interpello nazionale per l'individuazione e il reclutamento di personale docente in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa per il conferimento supplenze fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) per un posto (24 h settimanali), come docente di sostegno nella scuola primaria (classe di concorso: ADEE);

Gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite posta elettronica all'indirizzo: siic806004@istruzione.it entro le ore **08:00 del 06/12/2024** con il seguente oggetto:

“Candidatura per supplenza su classe di concorso: ADEE”

La domanda dovrà essere corredata, tramite il modello allegato, da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica.

In caso di più candidature, l'incarico sarà conferito ai docenti in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso in oggetto; in caso di assenza di tale requisito, sarà conferito a docenti con titolo di studio di livello più alto in riferimento al quadro europeo EQF, ovvero a docenti con numero di CFU conseguiti più alto. A parità di titolo sarà data la priorità ai candidati con maggiore anzianità di servizio nella classe di concorso di cui al presente avviso (da indicare nel modulo di candidatura), ovvero, in assenza di servizio sulla stessa classe di concorso, ai candidati con maggiore anzianità di servizio in altre classi (da indicare nel modulo di candidatura).

La graduatoria sarà costituita secondo i criteri individuati nell'allegato A2 II fascia dell'O.M. 88/2024 per la valutazione dei requisiti e titoli d'accesso.

Gli incarichi relativi alle graduatorie oggetto del presente avviso saranno conferiti tenendo conto dell'ordine di graduatoria e della disponibilità immediata ad assumere servizio.

Degli esiti della procedura verrà data pubblicazione all'Albo di questo Istituto.

Si richiama l'art. 14 dell'O.M. 88/2024, che così recita:

“Art. 14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

- a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
- b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

- a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

- b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.”

I dati personali saranno trattati ai sensi della vigente normativa, secondo quanto indicato nell'allegata informativa.

Allegati:

- Modello di domanda
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Documento di identità del candidato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cecilia MARTINELLI

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)